

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, IL MINISTRO DELLA
SALUTE, FEDERFARMA, ASSO FARM E FARMACIE UNITE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 229

- TENUTO CONTO** delle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, recante "*Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19*", che dispone che "*Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.*";
- CONSIDERATO** che, risulta necessario assicurare la massima disponibilità di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di acquisto delle stesse;
- CONSIDERATO** l'aumento della domanda, come sopra accennato, potrebbe comportare per i citati dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - ritenute beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza e, quindi, beni di primaria necessità - una lievitazione dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso ai prodotti medesimi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure programmate per il contrasto al diffondersi dell'epidemia in atto;
- CONSIDERATO** che le misure definite dal presente protocollo d'intesa si pongono come interventi eccezionali e temporanei e vengono assicurati, su base volontaria, dalle farmacie aderenti in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico della cittadinanza;
- CONSIDERATI** che, per quanto sopra detto, occorre definire con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie italiane, l'impegno volontario, da parte delle farmacie aderenti, a praticare un prezzo di vendita congruo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e che l'approvvigionamento dei citati dispositivi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19;
- CONSIDERATI** i prezzi medi praticati alle farmacie e ai rivenditori, così come rappresentati dalle associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle farmacie firmatarie del presente protocollo d'intesa;
- SENTITO** il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato;
- SENTITO** il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2)

1. I requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (in seguito "mascherina FFP2") oggetto del presente protocollo sono i seguenti:
 - conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009 o alla norma UNI EN 149:2009 con Classe di protezione FFP2;

- conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, dalla Commissione Europea, al rilascio della conformità al Regolamento (UE) 2016/425;
- valutazione della conformità alla Categoria III, come disciplinato dall'Art. 19 del Regolamento (UE) 2016/425;
- essere senza Valvola di espirazione, per proteggere anche l'ambiente dall'utilizzatore;
- recare le Istruzioni e le Informazioni di cui al punto 1.4 dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425;
- essere monouso, non riutilizzabile (NR).

ART. 2

(Prezzo finale di vendita delle mascherine FFP2)

1. Le farmacie aderenti al presente protocollo d'intesa si impegnano a praticare per ciascuna mascherina FFP2 rispondente alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 1, un prezzo finale di vendita al pubblico **non superiore** a € 0,75 (zero/75) IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e integra.
2. Nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre, le farmacie aderenti al presente protocollo possono praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto.

ART. 3

(Termini e modalità di adesione all'Accordo)

1. Le farmacie che intendono aderire al presente protocollo d'intesa dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dello specifico modulo reperibile sul Sistema Tessera Sanitaria (*fac-simile* in allegato). L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19, anche ai fini della pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale.

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229.

Il Ministro della Salute
On. Roberto SPERANZA

Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
dott. Marco COSSOLO

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
dott. arch. Venanzio GIZZI

Il Presidente di FarmacieUnite
dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI

MODULO DI ADESIONE

fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____

titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia _____

Indirizzo della farmacia _____

Comune _____

Provincia _____

Azienda Sanitaria di riferimento _____

DICHIARO

- di aderire al protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, d'intesa con il Ministro della salute, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie italiane, per la cessione al pubblico dei dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2, rispondenti ai requisiti minimi indicati all'articolo 1 dello stesso protocollo d'intesa;
- di impegnarmi ad applicare un prezzo massimo di vendita al pubblico **non superiore** a € 0,75 (zero/75) IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e integra, nonché a valutare la possibilità di praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto, nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre.

Data _____

Firma _____